

SETTORE IV PROGRAMMAZIONE E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">03-04-2024</p> <p>N°: 25</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">prot. di Settore // prot. generale</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">RC. 287/2024</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Visto di compatibilità con il patto di stabilità</p>	<p>Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio della dip. Santoro Felicia e relativo collocamento a riposo con decorrenza 01/01/2025 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2024).</p>
---	--

- ...Accertamento di entrata .Prenotazione d'impegno - Impegno di spesa - Liquidazione di spesa
 ...Org. e gestione del personale ...Determinazione a contrarre - ...Programmazione

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico allo scrivente, di Responsabile del Settore IV – Programmazione e Risorse Umane è avvenuto con Decreto della Commissione Straordinaria n. 06 del 11.10.2021.

L'ultimo bilancio approvato è quello di previsione triennale 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 23.06.2022.

L'ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all'anno 2022 approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 35 del 10.05.2023. Poiché tale Rendiconto presenta un disavanzo di amministrazione si rende applicabile l'art. 151 comma 5 del D.Lgs.267/00.

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dalla Dott.ssa Maria Tortora, Istruttore Contabile, Ufficio Personale.

Il procedimento è stato avviato d'ufficio.

PREMESSA

CONSIDERATO che l'art. 12 della Legge n. 70 del 20 marzo 1975, avente ad oggetto *“Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”* fissa il limite ordinamentale per la permanenza in servizio per i dipendenti degli enti pubblici in 65 anni di età e recita che la cessazione del rapporto di impiego, può avvenire per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età;

CONSIDERATO che il suddetto limite ordinamentale dei 65 anni di età non è stato modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, così come precisato dall'art. 2, comma 5, del decreto legge 31.08.2013, n. 101 convertito nella legge 30.10.2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 24 comma 4 secondo periodo del decreto legge n. 201/2011, che dispone nel modo seguente: *“L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”*

CITTA' di MARANO di NAPOLI

VISTO l'art. 1 del DL 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114, per cui le pubbliche amministrazioni devono collocare in pensione d'ufficio a 65 anni, al raggiungimento del limite ordinamentale, il personale che a tale età, ha maturato un qualsiasi diritto alla pensione;

CONSIDERATO che la dipendente di ruolo Santoro Felicia nata il 03/12/1959 in servizio a tempo pieno e indeterminato, presso questo Ente dal 18.03.1982, inquadrata con il profilo professionale di Istruttore Contabile nell'Area degli Istruttori ex posizione economica C6 presso il Settore III Gestione Bilancio, in data 03.12.2024 raggiungerà il limite ordinamentale per la permanenza in servizio dell'età anagrafica di 65 anni per il collocamento a riposo d'ufficio, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 70 del 20 marzo 1975;

VERIFICATO che la dipendente di ruolo Santoro Felicia, alla data del presente provvedimento non ha esercitato la facoltà di aderire alla pensione anticipata, pur avendo già maturato alla data del 18.01.2024, un'anzianità contributiva valida per la maturazione del diritto a pensione anticipata, ossia anni 41 e mesi 10 derivante dal servizio svolto presso il Comune di Marano di Napoli e alla data del presente provvedimento non ha esercitato la facoltà di aderire alla pensione anticipata;

CONSIDERATO che il requisito dell'anzianità contributiva, per la pensione anticipata, previsto dall'art. 24 comma 10, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con legge n. 214 del 22.12.2011, in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, è stato negli anni, adeguato alla speranza di vita secondo diversi ordini temporali e che attualmente ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019, convertito con Legge n. 26 del 28.03.2019 ha modificato il comma 10 dell'art. 24 comma 10, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con legge n. 214 del 22.12.2011, è previsto che dalla data del 01.01.2019, l'accesso alla pensione anticipata in presenza di un'anzianità contributiva di anni 42 e mesi 10 per gli uomini e di anni 41 e mesi 10 per le donne;

EVIDENZIATO:

- che il comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con legge n. 214 del 22.12.2011 prevede l'applicazione di una finestra mobile dalla data di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata al trattamento pensionistico;
- che il caso di specie si tratta di un collocamento a riposo per raggiungimento dei 65 anni di età del dipendente pubblico che corrisponde al limite ordinamentale per la permanenza in servizio, che ai sensi dell'articolo 12 della L. nr. 70/1975 viene stabilito quale data di cessazione dal rapporto, il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età;
- che con nota prot. 32693 del 22.09.2023 veniva richiesta alla sede INPS territorialmente competente, un parere in merito alla decorrenza del trattamento pensionistico nel caso in cui il dipendente raggiunga i 65 anni di età avendo già maturato i requisiti contributivi per la pensione anticipata senza esercitarne il relativo diritto;
- che la suddetta nota non riscontrata veniva sollecitata in data 16.01.2024, con prot. 1948, comunicando altresì che in caso di mancato confronto, questo Ente avrebbe applicato quanto indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con parere DFP-0014638-P-04/03/2021, il quale dispone la non applicazione della finestra mobile, nel caso in cui il dipendente maturi prima i requisiti della pensione anticipata senza esercitarne il relativo diritto e successivamente maturi i 65 anni di età (limite ordinamentale).
- che il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio per il trattamento del personale pubblico DFP-0014638-P-04/03/2021 recita nel modo seguente, nella parte inerente alla pensione anticipata:

“Se, invece, il primo diritto utile maturato dal dipendente è quello alla pensione anticipata, occorre distinguere tra le diverse fattispecie concrete:

 - *se il perfezionamento del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi se uomini o 41 e 10 mesi se donne) avviene prima del compimento dei 65 anni di età e il dipendente fa richiesta di collocamento a riposo, l'amministrazione garantirà la permanenza in servizio fino al decorrere della finestra mobile di tre mesi;*
 - *se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intenda esercitarlo, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni quando collocherà a riposo il dipendente per limite di età;*

CITTA' di MARANO di NAPOLI

•infine, nel caso in cui il requisito contributivo è maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni, allora l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata e alla decorrenza della finestra mobile e poi collocherà a riposo il dipendente."

- l'art. 1 del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114/2014 che ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che conteneva la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Circolare n. 2/2015 della Funzione Pubblica ad oggetto "Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114";

ACCERTATO, quindi, che la dipendente Santoro Felicia si trova nelle condizioni per cui, questa Amministrazione, deve procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento del 65° anno di età con relativo collocamento a riposo d'ufficio, con decorrenza 01.01.2025 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2024), in quanto alla data del 03/12/2024 (data del 65° anno di età) la dipendente ha già maturato il diritto a pensione, nella fattispecie il diritto a pensione anticipata, ed è vietato il superamento del limite ordinamentale dell'età mediante il trattenimento del dipendente in servizio quando il dipendente ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;

DATO ATTO che alla data dell'ultimo giorno lavorativo, 31.12.2024, la dipendente maturerà un'anzianità contributiva complessiva di anni 42, mesi 9 e giorni 13, ed un'età anagrafica di anni 65;

RITENUTO di dare attuazione a quanto contenuto nelle disposizioni legislative sopra richiamate e di adottare apposito provvedimento di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio con decorrenza 01.01.2025 (ultimo giorno in servizio 31.12.2024), e di collocare a riposo la dipendente su citata, nonché predisporre gli atti necessari per il trattamento di quiescenza e previdenza;

ATTESO altresì che la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, ex legge n. 190/2012, ha inserito nell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. N.165/2011 un vincolo per tutti i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

LETTO il D.L. n. 503 del 30.12.1992, che, in attuazione dell'art. 3 della Legge 421/92, approvava il testo definitivo del riordino nel sistema previdenziale;

VISTA la Legge 08.08.1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019, convertito con Legge n. 26 del 28.03.2019;

RICHIAMATO il D.L. N.95/2012, convertito in Legge n.135/2012, giusto art. 5 comma 8, nulla è dovuto al dipendente per eventuali ferie maturate e non godute, nonché per eventuali riposi e permessi non fruiti entro la data di cessazione dal servizio;

LETTA la Circolare INPS N. 54 del 22.03.2016 avente ad oggetto: "Gestione Dipendenti Pubblici – Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema (SIN2) per i lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato";

VISTI il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto, nonché il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

VISTI gli atti e la normativa innanzi richiamati;

VISTI gli atti e la normativa innanzi richiamati;

CITTA' di MARANO di NAPOLI

L'Istruttore Contabile:

- dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;
- propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria, attestando, ai sensi della legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.

L'Istruttore Contabile
Dott.ssa Maria Tortora

Maria Tortora

IL RESPONSABILE TITOLARE DI E.Q.

RITENUTO necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dagli incaricati ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

DICHIARA di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio 2014 dal Segretario Generale (prot. 18/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. che l'adozione del presente provvedimento non produce oneri economici sulla situazione economica e patrimoniale dell'Ente;
3. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012, della L. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013 e tutte formalità successive previste, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, delle vigenti fonti normative;
4. che saranno adempiute le seguenti formalità successive previste, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, delle seguenti fonti normative:
 - a. predisposizione ed invio all'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, da parte dell'Ufficio Personale, di tutti gli atti previdenziali successivi al collocamento a riposo del dipendente;
 - b. comunicazione obbligatoria della cessazione al Ministero del Lavoro tramite il Sistema Informativo del lavoro "Co Campania";
 - c. trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio di Contabilità del Personale per ogni atto consequenziale alla cessazione dal servizio del dipendente;

Il Responsabile IV Settore
Dott. Renato Spedalieri

DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero di:

- a. DARSÌ ATTO della narrativa, che qui si intende riportata e confermata, e per l'effetto procedere, salvo diverse successive variazioni normative e/o eventuali comunicazioni da parte dell'INPS e/o l'esercizio da parte della dipendente del diritto alla pensione anticipata, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite ordinamentale della permanenza in servizio con decorrenza dal 01.01.2025 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2024) e relativo collocamento a riposo, della Dott.ssa Felicia Santoro, nata il 03.12.1959 in servizio a tempo pieno e indeterminato, presso questo Ente dal 18.03.1982, inquadrata nell'Area degli Istruttori ex posizione economica C6 con il profilo professionale di Istruttore Contabile presso il Settore III Gestione Bilancio;
- b. DARSÌ ATTO che la predetta dipendente avrà maturato all'atto del collocamento a riposo un'anzianità contributiva complessiva, utile ai fini pensionistici, pari ad anni 42, mesi 09 e giorni 13;

- c. PRENDERE ATTO che per l'effetto del collocamento a riposo del dipendente in oggetto, a partire dal 01.01.2025 si renderà vacante e disponibile in dotazione organica un posto di Istruttore Contabile di nell'Area degli Istruttori ex posizione economica C;
- d. INCARICARE l'Ufficio Personale della predisposizione di tutti gli adempimenti di competenza successivi al collocamento a riposo del dipendente, ed in particolar modo l'inserimento dei dati relativi alla Posizione Assicurativa dei Dipendenti mediante l'applicativo PASSWEB dell'Inps, a cui l'Ente è registrato, e degli atti previdenziali necessari per l'erogazione dell'IPS da parte dell'Inps - Gestione ex INPDAP;
- e. DARE ATTO, che la retribuzione annua contributiva utile ai fini pensionistici e per l'indennità di fine servizio, all'atto del collocamento a riposo è determinata ai sensi della Legge 449/2017 e della Legge 335/95;
- f. DISPORRE la notifica del presente atto alla dipendente interessata, invitando la stessa a presentare domanda di pensione all'INPS, in quanto in mancanza questo Ente non potrà lavorare la pratica di pensionamento sull'applicativo INPS;
- g. TRASMETTE il presente atto al Responsabile del Settore presso cui la dipendente presta servizio al fine di accordarsi per la fruizione delle ferie maturate, nonché gli eventuali riposi e permessi entro la data di cessazione dal servizio, precisando che nulla è dovuto al dipendente in caso di mancata fruizione degli stessi, giusta Legge di conversione n. 135/2012 art. 5, comma 8 in premessa richiamato;
- h. DISPORRE la trasmissione del presente atto, dopo la sua adozione, al Responsabile dell'Ufficio Contabilità del Personale, al Responsabile dell'Ufficio Personale, per ogni atto consequenziale di propria competenza, relativamente alla cessazione dal servizio del dipendente suddetto;
- i. INCARICARE il Responsabile dell'Ufficio Personale della comunicazione obbligatoria della cessazione da effettuarsi tramite il Sistema Informativo Lavoro "Co Campania" al Ministero del Lavoro;
- j. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale;



**Il Responsabile IV Settore
Dott. Renato Spedaliere**